

Trust estero trasparente, tassazione del reddito pro capite

Andrea Vasapolli

La risposta a interpello 165 /2026 ha esaminato il caso di un trust estero, residente negli Usa (California), del quale una beneficiaria è residente fiscalmente in Italia, divenuto trasparente alla morte dell'ultimo dei disponenti, in quanto a seguito di tale evento i beneficiari (figli dei disponenti) hanno acquisito il diritto all'attribuzione pro quota del fondo in trust.

L'istante sosteneva che la disposizione di cui all'articolo 45, comma 4-quater, del Dpr 917/1986, secondo la quale «qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito», trovasse applicazione anche nel caso, quale quello sottoposto all'esame dell'Agenzia, di trust trasparente estero residente in un Paese con regime fiscale non privilegiato.

Le Entrate hanno ribadito le conclusioni della circolare 34/E del 2022: la presunzione dell'articolo 45, comma 4-quater, Tuir, introdotta dall'articolo 13, comma 1, lettera b), Dl 124/2019. Benché formulata con un generico riferimento ai trust esteri, si applica in linea di principio esclusivamente ai trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, individuate dall'articolo 47-bis Tuir.

L'Amministrazione si basa su due argomenti.

Ratio della norma: la relazione illustrativa alla disciplina legislativa fa riferimento al problema dei redditi provenienti da trust opachi esteri, rispetto ai quali i beneficiari italiani possono non essere in grado di distinguere la quota riferibile al patrimonio da quella riferibile al reddito.

Coordinamento con l'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), Tuir: la presunzione dell'articolo 45, comma 4-quater, stabilisce il criterio per determinare il reddito imponibile, ma il presupposto impositivo deriva dall'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), che qualifica come redditi di capitale i redditi imputati ai beneficiari da trust (residenti o esteri) trasparenti nonché i redditi corrisposti ai beneficiari da trust esteri opachi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Per i trust opachi esteri localizzati in Stati a fiscalità ordinaria, le attribuzioni al beneficiario residente non sono invece ordinariamente imponibili ai fini delle imposte sui redditi; pertanto, la presunzione in tal caso non avrebbe un autonomo campo applicativo concreto.

A completamento del ragionamento delle Entrate si deve osservare che le attribuzioni del reddito maturato non sono fiscalmente rilevanti ai fini delle imposte sui redditi neanche in capo al beneficiario di un trust trasparente, a prescindere dalla

residenza, italiana o estera, del trust. La ragione è che il reddito prodotto dal trust è già assoggettato a imposizione per trasparenza nel periodo in cui è conseguito, essendo imputato al beneficiario indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Di conseguenza, la successiva distribuzione di redditi precedentemente tassati per trasparenza e accumulati, non assume ulteriore natura reddituale per i beneficiari. Anche in questo caso ne consegue la non applicabilità della presunzione di cui all'articolo 45, comma 4-quater, Tuir.

Con riferimento, infine, alla determinazione del reddito, le Entrate hanno ribadito che mentre ai fini della determinazione del reddito dei trust non residenti, rilevano in Italia i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto enti non residenti in base alla lettera d), comma 1, dell'articolo 73 del Tuir, nel caso di trust trasparente non residente nei confronti del beneficiario residente in Italia rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile a tale beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all'articolo 23 del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA